



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.09.1999
COM(1999)418 def.

99/0195 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la posizione della Comunità in relazione a una modifica del
protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai
metodi di cooperazione amministrativa dell'Accordo europeo tra le Comunità
europee e la Repubblica estone**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. PREMESSA

Le norme d'origine costituiscono uno strumento indispensabile per il corretto funzionamento degli accordi di libero scambio che la Comunità ha concluso con i suoi partner commerciali.

Il Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994 ha posto l'accento sul fatto che le differenze esistenti all'epoca tra le norme d'origine contenute nei vari accordi firmati dalla Comunità costituivano un ostacolo agli scambi. Di conseguenza, è stato elaborato un programma inteso ad integrare, mediante norme d'origine identiche, gli scambi tra la Comunità, i PECO, i paesi baltici e i paesi EFTA e SEE. Il Consiglio europeo ha inoltre deciso che altri paesi che si trovassero in una situazione analoga a quella dei paesi succitati avrebbero potuto, al momento opportuno, essere integrati allo stesso modo; ciò è avvenuto per i prodotti industriali turchi a decorrere dal 1° 1.1999.

Le norme d'origine non sono uno strumento immutabile. Esse vanno infatti adattate alle esigenze politiche e economiche della zona di libero scambio alla quale si applicano. Per questo motivo è già stato necessario apportare alcune modifiche alle norme entrate in vigore nel 1997 ed è già stata adottata una modifica da applicare a tutti gli accordi a decorrere dal 1° gennaio 1999.

2. MODIFICHE DA APPORTARE ALLE NORME D'ORIGINE CONTENUTE NEGLI ACCORDI UE/PECO, UE/EFTA E NELL'ACCORDO SEE

Dall'entrata in vigore del protocollo unificato delle norme d'origine e della sua modifica del 1999, sono già ritenute necessarie, e qui proposte, alcune modifiche all'allegato II del protocollo. Tali modifiche riguardano prodotti per i quali si è constatata una scarsità di materie prime all'interno della zona.

3. CONCLUSIONI

La proposta in allegato costituisce parte integrante di una serie di 14 proposte intese ad ottenere un miglioramento del funzionamento del sistema comune delle regole d'origine. Queste 14 proposte, quindi, devono essere considerate come un unico insieme. Infatti, affinché il cumulo di lavorazione attualmente in vigore possa continuare a funzionare, è indispensabile che esse entrino in vigore tutte allo stesso momento, cioè a partire dal 1° gennaio 2000.

La Commissione chiede quindi al Consiglio di definire la posizione comune da presentare ai diversi comitati previsti dai singoli accordi.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la posizione della Comunità in relazione a una modifica del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'Accordo europeo tra le Comunità europee e la Repubblica estone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1997 relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica estone dall'altra,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 38 del protocollo n. 3 del suddetto accordo europeo prevede che il Consiglio di associazione può modificare le disposizioni di questo protocollo,

DECIDE:

La posizione che la Comunità adotterà in seno al Consiglio di associazione istituito ai sensi dell'articolo 109 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica estone, dall'altra, in merito alla modifica del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa del suddetto accordo, è basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

ACCORDO EUROPEO

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica estone, dall'altra

DECISIONE n..../... del CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica estone, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 12 giugno 1995, in particolare l'articolo 38 del suo protocollo n. 3,

considerando che, nel quadro del regolare funzionamento del sistema di cumulo ampliato, che consente di utilizzare materie originarie della Comunità europea, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Bulgaria, della Romania, della Lettonia, della Lituania, dell'Estonia, della Slovenia, della Turchia, dello Spazio economico europeo (in appresso denominato SEE), dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, è necessario apportare modifiche alla definizione della nozione di prodotti originari;

considerando che è opportuno modificare gli articoli concernenti importi monetari al fine di tener pienamente conto dell'introduzione dell'euro;

considerando che nell'elenco delle lavorazioni e trasformazioni previste dal protocollo, necessarie per attribuire il carattere originario alle materie non originarie, alcune correzioni risultano indispensabili per tener conto, da un lato, dell'evoluzione delle tecniche di trasformazione e, dall'altro, delle situazioni di scarsità di materie prime,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue:

1. Agli articoli 21 e 26, il termine “Ecu” è sostituito dal termine “euro”.
2. L'articolo 30 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 30

Importi espressi in euro

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d’esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d’esportazione e comunicati ai paesi d’importazione tramite la Commissione europea.
2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.
4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e dell'Estonia vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o dell'Estonia. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in euro.”

3. L'allegato II è modificato nel seguente modo:

a) il testo relativo alla voce SA 1904 è sostituito dal testo seguente:

1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alla voce 1806; - nella quale i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del mais Zea indurata) devono essere interamente ottenuti¹; - nella quale il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
¹ L'eccezione concernente il mais Zea indurata è applicabile fino al 31.12.2002.			

b) il testo relativo alla voce SA 2207 è sostituito dal testo seguente:

2207	Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcool etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, si può utilizzare l'arac fino al limite del 5% in volume.	
------	--	---	--

c) il testo relativo alla voce SA 57 è sostituito dal testo seguente:

Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: - di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da¹: - fibre naturali o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - i filati di filamenti di polipropilene della voce 5402, o - le fibre in fiocco di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o - i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
	- di altri feltri	Fabbricazione a partire da¹: - fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	

	- di altri materiali tessili	Fabbricazione a partire da¹: - fili di cocco o di iuta, - filati di filamenti sintetici o artificiali - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura. Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
¹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.			

d) il testo relativo alla voce SA 8401 è sostituito dal testo seguente:

ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ¹	Fabbricazione nella quale il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale
¹ Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005.			

e) il seguente testo deve essere inserito fra le voci SA 9606 e 9612:

9608	Penne a sfera, penne e pennarelli (marker) con punta di feltro; penne stilografiche, stilografi e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609.	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	
------	--	--	--

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio di associazione
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA

1. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA

capitolo 12, articolo 120 (dazio zero)

2. BASE GIURIDICA

Articolo 133 del Trattato

3. DENOMINAZIONE DELLE MISURE

Proposta di modifica della definizione del concetto di "prodotti originari" e dei metodi di cooperazione amministrativa stabiliti nel protocollo n. 4 degli accordi europei CE/PECO, CE/Paesi baltici, CE/Slovenia e dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e nel protocollo n. 3 degli accordi di libero scambio CEE/EFTA.

4. OBIETTIVO

Rivedere talune regole concernenti la lavorazione o la trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere originario e tenere conto dell'introduzione dell'euro.

5. COSTO DELL'OPERAZIONE

Poiché le modifiche mirano essenzialmente a rivedere taluni regole di origine, senza alcuna conseguenza per le concessioni previste dall'accordo, la presente proposta non dovrebbe avere implicazioni finanziarie.